

Udienza predibattimentale art.554 bis c.p.p.: intesa a **Milano**

LINK: <https://www.diritto.it/udienza-predibattimentale-intesa-players-milano/>

Udienza predibattimentale art.554 bis c.p.p.: intesa a **Milano** Scarica PDF Stampa Nome utente o indirizzo email Password Ricordami Avv. Biarella Laura 08/09/23 Scarica PDF Stampa Nome utente o indirizzo email Password Ricordami Il 30 giugno 2023 è stato siglato un documento di intesa tra il Tribunale ordinario di **Milano**, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **Milano**, l'**Ordine degli Avvocati** e la Camera Penale di **Milano** in tema di udienza predibattimentale ex articolo 554 bis del codice di rito penale, introdotta dalla riforma Cartabia. Volume consigliato per l'approfondimento: **Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia** Indice 1. Lo smistamento dei fascicoli 2. Nota scritta degli **avvocati** 3. Gestione delle ipotesi di patteggiamento 4. Tre fasce orarie Volume consigliato per approfondire 1. Lo smistamento dei fascicoli L'ufficio predibattimentale della Procura dovrà trasmettere alla centrale penale del Tribunale il fascicolo cartaceo per il dibattimento, insieme a quello ex art.

416, c. 2, del codice di rito, non oltre 30 giorni prima di ogni udienza di smistamento/predibattimentale prevista. Tale intervallo temporale viene concepito per assicurare ai giudici la gestione dello studio del fascicolo e per creare certezza sul luogo dove i fascicoli in cartaceo si trovano dal trentesimo giorno prima dell'udienza in seguito. I fascicoli di una certa udienza dovranno pervenire in Tribunale alla data indicata insieme, e quindi in unica soluzione, corredati dalle relate di notifica e altri atti. Nel decreto di citazione al giudizio la Procura della Repubblica dovrà inserire una dicitura concordata per contribuire a fornire indicazioni sulla reperibilità dei fascicoli cartacei e digitali. 2. Nota scritta degli **avvocati** L'efficace svolgimento dell'udienza predibattimentale presuppone un accurato studio preventivo e un'adeguata trattazione di udienza, pertanto, per la miglior gestione di tali aspetti, le difese private dovranno depositare entro tre giorni non festivi, prima dell'udienza predibattimentale, una nota scritta di avviso in ipotesi di

opzione per riti semplificati o possibilità di ulteriori definizioni alternative. La nota scritta degli **avvocati** dovrà essere inviata tramite email alla cancelleria del giudice e del Pubblico Ministero. : La nuova udienza predibattimentale in seguito a citazione diretta Messa alla prova: modifiche della riforma Cartabia Giustizia penale: cosa cambia con la riforma Cartabia? 3. Gestione delle ipotesi di patteggiamento Per agevolare la conclusione di tempestivi accordi per il patteggiamento, la relativa proposta sarà dalle difese inoltrate al P.M. con congruo anticipo rispetto alla data di avviso al Giudice. L'ufficio del Pubblico Ministero curerà la tempestiva risposta alla richiesta e, in ipotesi di accordo, se l'istanza sia pervenuta in tempo utile, trasmetterà entro tre giorni il consenso all'istante e alla cancelleria. In ipotesi di omessa risposta la difesa potrà rivolgersi, con analogo istanza, al Procuratore aggiunto di turno, ferma restando la possibilità di raggiungere l'accordo col Vice Procuratore Onorario delegato all'udienza. 4. Tre fasce orarie Sulla gestione

del ruolo di udienza predibattimentale, per ridurre i tempi di attesa delle difese private, è stato convenuto di istituire tre fasce orarie di trattazione dei fascicoli. Al termine dell'udienza predibattimentale, salvo che non venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere o si proceda con rito alternativo, il Tribunale restituirà i fascicoli delle indagini preliminari al rappresentante del Pubblico Ministero presente in aula. Volume consigliato per approfondire La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l'impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali. Specifiche sezioni sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).